

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

RATEIZZAZIONE CARTELLE EQUITALIA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il presente studio si pone come obiettivo quello di rendere più chiara la disciplina prevista dall'art. 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602 in materia di RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI, sottoposta ad una serie di modifiche dettate dal Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), dal c.d. Decreto Renzi (D.L. 66/2014) e più recentemente dal Decreto Milleproroghe (D.L. 192/2014).

La cartella di pagamento

La cartella di pagamento è il documento che Equitalia invia ai cittadini su incarico dell'ente creditore. Nella cartella è indicato l'importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite Equitalia. Poi è indicato il dettaglio dei singoli tributi non pagati, gli interessi, le sanzioni, l'aggio e le altre spese.

Se il pagamento avviene oltre termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all'importo si aggiungeranno:

- ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;
- un aggio interamente a carico del contribuente e pari all'8% dell'importo dovuto (per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 l'aggio è pari al 9%). Attualmente si attende l'approvazione della Delega fiscale del 26 giugno 2015, in merito alla riduzione dell'aggio che passerebbe dall'8% al 6% commisurandolo ai costi effettivi del servizio;
- eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).

La rateizzazione della cartella di pagamento

Se il titolare della cartella si trova in difficoltà e non ha la possibilità di pagare il debito in un'unica soluzione, è possibile richiederne il pagamento a rate.

Esistono due tipologie di rateizzazioni:

- una ordinaria, fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
- una straordinaria fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

La modalità di richiesta è diversa a seconda dell'importo del debito:

- fino a 50.000 € basta una domanda semplice, e si accede automaticamente alla rateazione ordinaria;
- per importi superiori a 50.000 € bisogna presentare ulteriore documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica e la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.

Per ottenere la rateazione straordinaria di 120 rate occorre attestare, con istanza motivata, che la situazione di difficoltà sia legata alla congiuntura economica e che sia estranea alla propria responsabilità.

Insieme all'istanza motivata, deve essere presentata anche la documentazione che prova il rispetto dei due seguenti requisiti:

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- accertata impossibilità di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
- solvibilità dello stesso debitore in relazione al piano di rateazione concedibile.

In particolare, la rateazione straordinaria fino a 120 rate è concessa:

- alle persone fisiche ed alle imprese individuali con regimi fiscali semplificati (ad esempio, imprese in contabilità semplificata, contribuenti minimi, contribuenti in regime delle nuove iniziative produttive), se l'importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente. A tal fine, il richiedente dovrà presentare, in allegato all'istanza, la certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, dal quale risulta l'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR);
- ai soggetti diversi dai precedenti (quindi, ad esempio, imprese individuali in contabilità ordinaria, società di persone, società di capitali), se contemporaneamente:
 - o l'importo della rata è superiore al 10% del valore della produzione desumibile dal Conto economico (ai sensi dell'art. 2425, nn. 1), 3) e 5), del codice civile) e rapportato su base mensile;
 - o l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1.

A tal fine, il debitore dovrà allegare all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata. I piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria e l'importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro.

Si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (termine così modificato dal decreto legge 69/2013, cd. "Decreto del fare", in quanto prima la decadenza scattava per il mancato pagamento di due rate consecutive). Attualmente si attende l'approvazione della Delega fiscale del 26 giugno 2015, in merito alla riduzione del numero di rate non pagate "tollerate" che passerebbero da 8 rate non consecutive a 5.

LE POSSIBILITA' DI DILAZIONE PER IL CONTRIBUENTE	
Un contribuente può richiedere, alternativamente:	
PIANO DI RATEAZIONE "ORDINARIO": max 72 rate mensili	PIANO DI RATEAZIONE "STRAORDINARIO": max 120 rate mensili
Temporanea situazione di obiettiva difficoltà	Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Novità rateazione singola cartella

La rateazione dei debiti nei confronti dell'Agente della riscossione può riguardare anche una sola cartella di pagamento: è quanto emerge dall'analisi dei moduli necessari per poter accedere alla dilazione di pagamento.

In una piccola nota presente sul modello previsto per i debiti fino a € 50.000 è infatti possibile leggere: *"si rammenta che per il recupero dei debiti scaduti, non inclusi nella richiesta di rateazione, l'agente della riscossione potrà, in qualsiasi momento, dar corso alle azioni cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*.

L'espressione *"non inclusi nella richiesta di rateazione"* lascia quindi intendere che il contribuente può, in ogni caso, chiedere la dilazione per specifiche cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito inps, lasciando invece fuori dal piano altre poste debitorie.

Quanto appare esposto rappresenta, in realtà, un'importante novità, in quanto, in passato, i contribuenti che volevano beneficiare di una dilazione di pagamento erano in ogni caso costretti a chiedere la rateazione dell'intero debito, non potendo selezionare specifiche poste debitorie.

Ciò significa, dunque, che se un contribuente presenta un debito, sommando più cartelle di pagamento, superiore a € 50.000 (e sarebbe quindi costretto alla presentazione della specifica documentazione), potrebbe comunque ottenere la rateazione senza essere soggetto a specifici vincoli limitandosi a presentare richiesta soltanto su alcune cartelle di pagamento.

Merita infatti di essere ricordato che, nel caso in cui il debito sia di importo non superiore a € 50.000, è possibile richiedere la rateazione con una domanda semplice, senza aggiungere alcuna documentazione. Si potrà quindi automaticamente accedere al piano ordinario per pagare il debito fino a un massimo di 72 rate, potendo addirittura richiedere un piano di rateazione sul sito internet, senza necessità di inviare raccomandate o presentarsi agli sportelli.

Per importi superiori a € 50.000 è necessario invece presentare alcuni documenti che attestino lo stato di difficoltà economica, ovvero:

- la certificazione relativa all'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) se a chiedere la rateazione è una persona fisica;
- la comunicazione del valore dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa, nonché copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, nel caso in cui il debitore sia una società.

Ecco quindi che, nel caso in cui il contribuente non voglia presentare i suddetti documenti, o dagli stessi emerga una situazione che non consente di poter beneficiare della rateazione, la strada da percorrere è sicuramente quella della rateazione *"parziale"*, ovvero limitata a singole cartelle di pagamento.

I vantaggi della rateazione

E' tuttavia bene sottolineare che, a seguito della rateazione concessa, il contribuente può chiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per partecipare liberamente a gare e appalti.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Inoltre, finché si è in regola con i pagamenti, Equitalia non può attivare nei confronti del contribuente nessuna procedura cautelare o esecutiva (es. fermo o ipoteca).

Appare evidente che, nel caso in cui la rateizzazione non riguardi la totalità delle poste debitorie, questi benefici non possono essere concessi per gli importi iscritti a ruolo per cui non è stata richiesta apposita istanza di rateazione.

Per tali motivi il contribuente non sarebbe automaticamente considerato in regola con il Fisco e soprattutto non sarebbe al riparo da eventuali azioni esecutive e cautelari.

IL CITTADINO CHE RICEVE UNA CARTELLA COSA PUO' FARE	PAGARE	In un'unica soluzione
		Con la rateazione: - per importi di più cartelle o di una singola cartella fino a € 50 mila si ottiene con una semplice richiesta; - per importi di più cartelle o di una singola cartella oltre € 50 mila Equitalia verifica la situazione di effettiva difficoltà economica del contribuente
	CHIEDERE L'ANNULLAMENTO	Richiesta al giudice: entro 60 giorni si può presentare ricorso davanti l'autorità giudiziaria, per ottenere una sentenza che imponga all'ente creditore di annullare la sua richiesta di pagamento (c.d. sgravio)
		Richiesta all'Ente: senza alcuna scadenza temporale, si può chiedere direttamente all'ente che ha trasmesso la richiesta di recupero del debito ad Equitalia, di riesaminare la sua richiesta ed emettere lo "sgravio". Si tratta di presentare la cosiddetta domanda di autotutela all'ente creditore. Contestualmente al ricorso/domanda di autotutela, si può presentare domanda di sospensione della richiesta di pagamento
	Richiesta ad Equitalia: se il cittadino ha ricevuto una cartella ma ha già pagato le somme indicate o ha già ottenuto l'annullamento/sospensione da parte dell'ente o del giudice, può chiedere la sospensione della riscossione direttamente a Equitalia	

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it